Civile Sent. Sez. 5 Num. 25332 Anno 2014
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: MARULLI MARCO
Data pubblicazione: 28/11/2014

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 5987-2009 proposto da:

NEMESIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZINCONE, che la rappresenta e difende giusta delega a margine;

- ricorrente -

2014

3306

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente più atto di costituzione -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MONZA 1;

- intimato -

avverso la sentenza n. 14/2008 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 21/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato ZINCONE che deposita visura camerale Società NEMESIA in fallimento della CCIAA di Monza;

udito per il controricorrente l'Avvocato PUCCIARIELLO che nulla osserva;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva, e chiede nel merito il rigetto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In esito ad una verifica mirata e ad ulteriori attività di controllo, intese a ricostruire i rapporti economici con la Immobiliare C.B. s.r.l. e con altre quattro società, che avevano evidenziato nelle fatture emesse dalla prima una descrizione generica e non esaustiva delle prestazioni effettuate e l'inesistenza delle operazioni poste in essere con le seconde, alla Nemesia s.r.l. era notificato avviso di accertamento con il quale l'ufficio recuperava a tassazione i costi indebitamente dedotti in base ai rapporti con la predetta Immobiliare C.B. e l'IVA indebitamente detratta in relazione ai rapporti con le altre società, provvedendo quindi a liquidare le maggiori imposte dovute e ad applicare interessi e sanzioni.

La sentenza di primo grado favorevole alla parte (privata) era impugnata dall'ufficio avanti alla CTR Lombardia che accoglieva il gravame, rilevando, a conferma dell'operato dell'ufficio, quanto ai rapporti con Immobiliare C.B., che questa ha la medesima sede della società ricorrente Nemesia ..." e che salvo una sola fattura " tutte le restanti fatture risultano aventi un oggetto del tutto generico ed anche inverosimile in riferimento alle ricerche di mercato"; e quanto ai rapporti con le altre società, che "tutte le dette società hanno curiosamente la medesima sede legale" e non sono in grado di fornire le prestazioni fatturate in quanto prive di personale ed altre strutture minime".

Per la cassazione di detta sentenza la parte si affida a tre motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso, svolto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 39, comma primo, lett. d), D.P.R. 600/73 e 54, comma secondo, D.P.R. 633/72, perché la CTR, contravvenendo, quanto alla ripresa a tassazione operata dall'Ufficio in relazione ai rapporti con

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Immobiliare C.B., alle regole in tema di ripartizione dell'onere della prova, sarebbe incorsa in errore nello statuire che "l'ufficio finanziario ha assolto al proprio onere probatorio [...] unicamente adducendo l'identità di sede delle due compagini nonché la genericità delle fatture emesse dal cedente", e ciò malgrado la Immobiliare C.B. avesse reso le proprie prestazioni nel 2003 in esecuzione di un sottostante contratto di appalto.

Con il secondo motivo di ricorso, svolto anch'esso a mente dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la ricorrente svolge analogo rilievo in relazione ai rapporti intrattenuti con le altre società interessate alla verifica, posto che la CTR, legittimando la relativa ripresa a tassazione, ha statuito che "l'ufficio finanziario ha assolto al proprio onere probatorio [...] adducendo unicamente l'identità di sede della ricorrente e delle compagini in questione, nonché la fragilità della struttura societaria di queste ultime", e ciò malgrado l'effettività dei pagamenti effettuati e delle prestazioni ricevute, la mancanza di prova circa la simulazione delle operazioni e circa il fatto che i corrispettivi versati non fossero stati sottoposti a tassazione in capo alle dette società.

2.2. Entrambi i motivi che, possono esaminarsi congiuntamente in quanto denunciano un identico errore di diritto, sono entrambi soggetti a comune declaratoria di inammissibilità.

Com'è noto i limiti istituzionali del giudizio di cassazione, che sono segnati dal suo oggetto, costituito da vizi specifici della decisione del giudice inferiore e non direttamente dalla materia controversa nella sua interezza, e che trovano attuazione in una attività che si caratterizza in funzione della rimozione della decisione viziata e non già della sostituzione immediata di questa, pur se per effetto dell'evoluzione legislativa succedutasi segnatamente nel corso degli ultimi tempi sono stati profondamente rimaneggiati, tanto da rendere oramai obsoleta l'idea della Cassazione come giudice della sentenza, portano tradizionalmente a dire che la funzione di garanzia che l'ordinamento assegna

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

al giudice di legittimità in attuazione dell'art. 65 Ord. giud. si esercita nella duplice direzione di un controllo sulla legalità della decisione e di un controllo sulla logicità della decisione. Nella prima direzione si ripete stabilmente che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito (15824/14; 8118/14; 7972/07), mentre riguardo alla seconda si è soliti dire che la Corte viene investita della facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, con la precisazione che ad esso e solo ad esso spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (22386/14; 22146/14; 20322/05). E' tuttavia un dato comune ad entrambe queste impostazioni il principio, positivamente avallato dalla ideazione del giudizio di cassazione come un giudizio a critica vincolata, in cui le censure che si muovono al pronunciamento di merito devono necessariamente trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, secondo cui la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale secondo la rappresentazione che le parti ne fanno al giudice di merito e che prende forma nel contraddittorio processuale. Si afferma così che il controllo che la Corte esercita in funzione della legalità della decisione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, così come a sua volta il controllo di logicità non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di merito. E questo perché, come si chiosa abitualmente, il controllo affidato alla Corte "non equivale alla revisione del 'ragionamento decisorio', ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità". (20012/14; 18074/14; 91/14).

2.3. Delimitato così per sommi capi il campo in cui può esercitarsi legittimamente l'ufficio della Corte, vien fatto di dire, con riguardo alle doglianze che la parte solleva relativamente alla sentenza impugnata, che esse si sostanziano nel richiedere al giudice di legittimità la rinnovazione di un giudizio di fatto, intendendo per vero sottoporre le risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di merito ad una nuova valutazione, in modo da sostituire alla valutazione sfavorevole già effettuata dai primi giudici una più consona alle proprie concrete aspirazioni. Invero laddove la parte lamenta che la CTR avrebbe violato gli artt. 39, comma primo, lett. d), D.P.R. 600/73 e 54, comma secondo, D.P.R. 633/72 per aver ritenuto che l'ufficio avesse comunque assolto l'onere probatorio su di esso incombente, malgrado si fosse dimostrato che la C.B. Immobiliare avesse reso le proprie prestazioni in base ad un pregresso contratto di appalto e che le operazioni con le altre società non potevano ritenersi inesistenti, si censura impropriamente l'impugnata decisione sotto l'aspetto della violazione e falsa applicazione di legge, senza tuttavia evidenziare l'errore che la CTR avrebbe commesso nell'applicazione delle norme richiamate, giacché sotto questa angolazione la decisione presa dal giudice territoriale si rivela immune da rilievi laddove ha ritenuto, nell'esercizio della potestà di apprezzamento delle prove che gli compete in via esclusiva, che il quadro circostanziale dedotto dall'ufficio fosse idoneo a suffragare l'accertamento analitico induttivo da esso operato. Sicché chiedere ora, allegando con i motivi in esame un errore di diritto piuttosto che un vizio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di motivazione, la rivalutazione degli elementi probatori già infruttuosamente sottoposti al giudizio dei primi giudici equivale a postulare una rinnovazione del giudizio afferente ad un accertamento di fatto che risulta congruamente motivato e che non è perciò è suscettibile di rimeditazione nei limiti del controllo istituzionale che può aver luogo in questa sede.

3.1. Vizio di motivazione sotto il profilo nella specie della sua omissione, contraddittorietà o insufficienza si deduce *ex* art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., con il terzo motivo di ricorso, poiché la CTR, malgrado le allegazioni probatorie operate dalla ricorrente, quanto ai rapporti con Immobiliare C.B., "ha omesso di spiegare il perché di fronte a tali elementi di prova (non) avrebbe potuto trarsi la correttezza dell'operato della contribuente [...], ma non ha neppure chiarito il perché ha ritenuto generiche le indicazioni recate da tali documenti contabili" e, quanto ai rapporti con le altre società, "ha del tutto omesso di motivare il perché sarebbe irrilevante ai fini di ritenere assolto l'onere probatorio dell'ufficio riguardo all'asserita inesistenza delle prestazioni di cui trattasi l'accertamento del contegno fiscale delle società erogatrici dei vari servizi".

3.2. Il motivo è inammissibile per difetto del momento di sintesi.

Previamente ricordato che la specie soggiace *ratione temporis* al vigore dell'art. 360-*bis* c.p.c., che secondo lo stabile insegnamento della Corte "anche nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/86
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

valutazione della sua ammissibilità" (S.U. 20603/07; 2602/14; 2711/14) e che consenta l'immediata "rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente". (12480/14; 28545/13; 5858/13), nel caso di specie manca una siffatta enunciazione in quanto il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata senza tuttavia procedere, all'esito dell'illustrazione del motivo, ad indicare in che termini la sollevata censura debba essere intesa perché possa ritenersi soddisfatto il rapporto di causalità tra il fatto decisivo e controverso, omesso o contraddittoriamente o insufficientemente valutato dal giudice di appello, ed il vizio oggetto di denuncia

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida nella somma di euro 15000,00, altre spese prenotate a debito

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 28.10.2014

Corte di Cassazione - copia non ufficiale